



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 21/11/2006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 27 ottobre 2006, n. 399

Legge regionale 4/7/74 n. 22 - IPAB Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis. Sospensione termini di cui al punto 2 Determina Dirigenziale 26 settembre 2006 n. 307.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 27 ottobre 2006, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 4, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato d'Ufficio concernente la sospensione dei termini di cui al punto 2 della Determinazione Dirigenziale 26 settembre 2006 n. 307;
- Premesso che con la predetta determina il Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali ha stabilito
 - Al punto 1 "di riconoscere ai sensi dell'art. 12 del codice civile la personalità giuridica di diritto privato dell'Istituzione Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza";
 - Al punto 2 "di dare atto che con decorrenza l' 1° novembre 2006, l'Ente perde la natura giuridica di diritto pubblico";
 - Al punto 3 "di prescrivere che, a seguito di detta trasformazione e successivamente alla stessa, e precisamente entro tre mesi decorrenti dal 1° novembre 2006, l'ente è tenuto a "sottoporre all'approvazione regionale le riforme statutarie conseguenti alla nuova natura giuridica acquisita con il presente provvedimento"

- Accertato:

- che l'istanza avanzata in data 06/07/2006 prot. N. 128 dalla IPAB diretta ad ottenere l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato non è corredata dallo schema del nuovo statuto da proporre per l'approvazione;
- che di conseguenza il provvedimento indicato in premessa rinvia l'esame sul nuovo statuto ad un momento successivo rispetto a quello di effettivo riconoscimento della natura giuridica di diritto privato in capo all'istituzione;
- che pertanto manca agli atti una proposta di approvazione dello Statuto adeguato al nuovo assetto istituzionale;

- Rilevato:

- che la vigente disciplina regionale prevede che le IPAB che vogliono trasformarsi assumendo natura giuridica di diritto privato, ovvero di diritto pubblico, debbano proporre alla Regione "con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e il nuovo statuto per l'approvazione regionale" (art. 2 comma 3 L.R. 15/04 come modificato dall'art. 1 della L.R. 13/06);
- che la Regione Puglia, in quanto titolare dei poteri di "alta sorveglianza" sulle IPAB già propri dei Prefetti è tenuta ad esprimere parere "sulle proposte di erezione in ente morale di istituzione di assistenza e beneficenza e sugli statuti relativi..." (art. 3 n. 5 della L.R. 22/74);
- che, di conseguenza, il parere sulla erezione in persona giuridica di diritto privato non può essere disgiunto da quella da rendere sulla proposta di nuovo assetto istituzionale dell'erigenda persona giuridica privata;
- che, pertanto, istanza di trasformazione deve essere esaminata congiuntamente alla disciplina statutaria, conforme alla veste giuridica che l'istituzione voglia assumere, e che pertanto quest'ultima deve congiuntamente sottoporre all'approvazione regionale il nuovo statuto;

- Ritenuto che il procedimento debba essere completato con l'esame del nuovo Statuto ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15/04 come modificato dalla L.R. 13/06e che pertanto, l'Istituzione Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis debba essere invitata ad integrare l'istanza di trasformazione sottoponendo a questa struttura la proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione regionale, nel rispetto della normativa vigente e in ragione dell'interesse pubblico sotteso al corretto svolgimento del procedimento in questione;

- Ritenuto che, di conseguenza, il termine del 1° novembre 2006 indicato nella determinazione dirigenziale n. 307 del 26 settembre 2006 debba essere sospeso e differito all'atto di approvazione del nuovo statuto;

- Ritenuto, altresì, che l'imminenza del termine del 1° novembre 2006 e, dunque, la brevità dei tempi a disposizione, integrino gli stremi dell'urgenza di provvedere con conseguente esonero dell'obbligo di inoltrare l'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/90;

- valutata e condivisa la proposta del responsabile del procedimento amministrativo di sospendere il termine del 1° novembre 2006 fissato dal punto 2 dalla Determina del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali 26 settembre 2006 n. 307 di riconoscimento di ente di diritto privato dell'IPAB di che trattasi;

- richiamata la legge regionale 4.7.74 n. 22

DETERMINA

1. Di sospendere i termini di cui all'art. 2 della Determina del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali 26 settembre 2006 n. 307 di riconoscimento di ente di diritto privato dell'IPAB Pia Fondazione "Michelina ed Eugenia Gravina" con sede in San Marco in Lamis.

2. Di dare carico all'Ufficio Terzo Settore di comunicare il presente provvedimento all'IPAB, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, invitando la stessa a sottoporre a questa Regione proposta di statuto adeguata alla forma privata ai sensi, e per gli effetti dell'art. 3 - comma 5 della L.R. n. 22/74.

3. Di fare carico all'Ufficio Terzo Settore di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e atti del Presidente.

4. Di disporre ai sensi dell'art. 6 lettera i) della L.R. 12.4.1994 n. 13 la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, redatto in duplice esemplare, si compone di numero cinque pagine, ed è esecutivo.

Bisceglia
